



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

X LEGISLATURA

LAVORI DELL'ASSEMBLEA

29 aprile 2016

seduta antimeridiana

(dalle ore 11.30 alle ore 14.30)

Ordine del giorno

1. Approvazione processi verbali seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Legge regionale di revisione statutaria concernente modifiche degli articoli 49 e 54 della legge regionale 28 maggio 2009, n.6 (Statuto della Regione Campania) Reg.Gen.n.64 Seconda lettura
4. Proposta di legge: “Approvazione debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n.126” – ad iniziativa del Consigliere Marciano (Reg.Gen.n.263);
5. Proposta di legge: “Approvazione debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n.126” - ad iniziativa del Consigliere Marciano (Reg.Gen.n.271);
6. Disegno di legge: “Approvazione debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n.126” - ad iniziativa della G.R. Assessori D’Alessio e Palmeri (Reg.Gen.n.272);
7. Proposta di legge: “Disposizioni per l’assistenza alle persone disabili prive del sostegno familiare”(Reg.Gen.n.40);
8. Disegno di legge: “Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n.9” Reg.Gen.n.160
9. Disegno di legge: “Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario” (Reg.Gen.n.225); *
10. Mozioni “Accesso ai contributi riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al DM 24 febbraio 2016 per iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’articolo 148, comma 1 della legge 23 dicembre 200, n.388” a firma del Consigliere Saiello M5S Reg.Gen.n.75/4/X Leg.ra e “Vertenza Almamviva Contact e Gepin Contact” a firma del Consigliere G. Daniele – Reg.gen.n.76/4/X Leg.ra.

* Se pervenuto in tempo utile il parere della Commissione Bilancio.
Napoli 27 aprile 2016

ROSA D’Amelio



Consiglio Regionale della Campania

Seduta del 29 aprile 2016

Comunico che sono stati presentati i seguenti provvedimenti legislativi:

1. “Disciplina e orientamento della professione di Guida Alpina, di aspirante Guida Alpina e di accompagnatore di media montagna” (Reg. Gen. n. 265)
Ad iniziativa del consigliere Gambino.
Assegnato alla III Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla I e II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

2. “Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore” Reg. Gen. n. 266
Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino.
Assegnato alla IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla III-VII-VIII e II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

3. “Istituzione del Garante Regionale dei diritti degli animali” Reg. Gen. n. 267

Ad iniziativa dei Consiglieri Borrelli, Bosco, Tommaso Casillo, Fiore e Maraio

Assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II e V per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

4. “Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla legge regionale 20/2014”

Reg. Gen. n. 268

Ad iniziativa del consigliere Maraio

Assegnato alla VIII Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla III e II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

5. “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale” Reg. Gen. n. 269

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Marciano

Assegnato alla III Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla VIII per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

6. “Istituzione del reddito minimo garantito”

Reg. Gen. n. 270 - Ad iniziativa popolare

Assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per l’ammissibilità, alla VI e alla III per l’esame congiunto e alla II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

7. “Approvazione debito fuori bilancio ai sensi del decreto legislativo 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 126/2014 Delibera dell’Ufficio di Presidenza 10 marzo 2016, n. 31” Reg. Gen. n. 271
Ad iniziativa del consigliere Marciano

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l’esame

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

8. “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi del decreto legislativo 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 126/2014 Delibera di Giunta regionale 22 marzo 2016, n. 115” Reg. Gen. n. 272
Ad iniziativa della Giunta regionale assessore D’Alessio e assessore Palmeri

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l’esame

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

9. “Modifica dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale 14/2015” Reg. Gen. n. 273

Ad iniziativa del consigliere Gambino

Assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

10. “Modifiche alla legge regionale 7/2012”

Reg. Gen. n. 274

Ad iniziativa dei consiglieri Amato, Mocerino e Viglione.

Assegnato alla VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II Permanente e II Speciale per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

11. “Iscrizione al registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Campania dei comitati della Associazione Italiana della Croce Rossa” Reg. Gen. n. 275

Ad iniziativa dei consiglieri Maraio e Borrelli

Assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per l’esame

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

12. “Diffusione delle tecniche salvavita e dei concetti di prevenzione primaria quale la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare – legge salvabimbi” Reg. Gen. n. 276
Ad iniziativa dei consiglieri Mocerino, Caldoro, Mario Casillo, Cesaro Topo

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l’esame

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

13. “Istituzione del Consiglio regionale degli studenti della Campania” Reg. Gen. n. 277
Ad iniziativa dei consiglieri Maraio e Borrelli

Assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla VI e II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

14. “Passaporto ematico” Reg. Gen. n. 278

Ad iniziativa dei consiglieri Ricchiuti, Petracca,
Graziano, Moxedamno e Iannace

Assegnato alla V Commissione Consiliare Permanente per
l’esame e alla VI e II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

15. “Costruire il futuro. Nuove politiche per i
giovani” Reg. Gen. n. 279

Ad iniziativa della Giunta regionale assessore
Angioli

Assegnato alla VI Commissione Consiliare Permanente per
l’esame e alla I e II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

16. “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi del decreto legislativo 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 126/2014. Delibera di Giunta regionale 22 marzo 2016, n. 116”
Reg. Gen. n. 280

Ad iniziativa della Giunta regionale assessore Bonavitacola e assessore D’Alessio

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l’esame

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

17. “Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo”
Reg. Gen. n. 281

Ad iniziativa del consigliere Marciano

Assegnato alla III e V Commissione Consiliare Permanente per l’esame congiunto e alla I e II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

18. “Disciplina dei percorsi di integrazione delle etnie Rom in Campania” Reg. Gen. n. 282

Ad iniziativa dei consiglieri Cesaro, Di scala, Paolino, Beneduce, Russo e Zinzi

Assegnato alla VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito



Consiglio Regionale della Campania

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 29 APRILE 2016

Comunico che le interrogazioni pervenute al Presidente del Consiglio, sono pubblicate nel resoconto della seduta odierna e sono state trasmesse al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento Interno.

Comunico inoltre, che le risposte alle interrogazioni pervenute al Presidente del Consiglio, sono pubblicate nel resoconto della seduta odierna e sono state trasmesse ai proponenti ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento Interno.

Comunico infine, che le mozioni Registro Generale nn.69/4, 70/4, 71/4, 72/4, 73/4, 74/4, 75/4 e 76/4, pervenute al Presidente del Consiglio, sono pubblicate in allegato nel medesimo resoconto.

L. Libertini

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA
UNITA' DIRIGENZIALE ASSEMBLEA

X LEGISLATURA

COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 29 APRILE 2016
INTERROGAZIONI PRESENTATE

data di presentazione	registro gen.le	Proponente	Oggetto
14.03.16	163/1	Cons. Luigi Cirillo	Tassa automobilistica regionale
14.03.16	164/1	Cons.ri M. Cammarano – V. Viglione	Delocalizzazione Fonderie Pisano
15.03.16	165/1	Cons. M. Grazia Di Scala	Nomine EE.PP.TT.
16.03.16	166/1	Cons. Monica Paolino	PIP Scafati e Sarno
16.03.16	167/1	Cons. Alberico Gambino	PIP Comune di Sarno
16.03.16	168/1	Cons. Alberico Gambino	Dialisi ambulatoriale ASL/SA 2014/2016
16.03.16	169/1	Cons.ri A. Gambino – L. Passariello	Area crisi Torrese Stabiese
16.03.16	170/1	Cons. Luigi Cirillo	Valorizzazione e recupero "Valle dei Mulini"
18.03.16	171/1	Cons. Gennaro Oliviero	ASL Caserta
21.03.16	172/1	Cons. Michele Cammarano	Problematiche trasporti
21.03.16	173/1	Cons. Gianpiero Zinzi	Consorzio Bonifica Bacino Inferiore Voltorno
23.03.16	174/1	Cons.ri V. Viglione – M. Muscarà	Criticità ambientali Cava "AL.MA." di Villaricca
30.03.16	175/1	Cons. Francesco Emilio Borrelli	Istituto Pascale
30.03.16	176/1	Cons. Alberico Gambino	IACP
31.03.16	177/1	Cons. ri V. Ciarambino – V. Viglione	Criticità livelli obbligatori assistenza sanitaria
01.04.16	178/1	Cons. Carmine De Pascale	Concorso pubblico per disabili ASL NA/3 Sud
01.04.16	179/1	Cons. Luigi Cirillo	Vasche Pianillo e Fornillo
01.04.16	180/1	Cons. Gennaro Oliviero	Distribuzione farmaci PHT
04.04.16	181/1	Cons. Maria Muscarà	Progetto tutoraggio educativo
04.04.16	182/1	Cons. Alberico Gambino	Progetto APE Vallo di Diano
04.04.16	183/1	Cons. Gianpiero Zinzi	Casa Circondariale "F. Uccella" di S. Maria Capua Vetere
04.04.16	184/1	Cons. Gianpiero Zinzi	Consorzio Aurunco di Bonifica

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA
 UNITA' DIRIGENZIALE ASSEMBLEA

X LEGISLATURA

COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 29 APRILE 2016
 INTERROGAZIONI PRESENTATE

data di presentazione	registro gen.le	Proponente	Oggetto
05.04.16	185/1	Cons. Alberico Gambino	Trattamento economico accessorio dirigenti anno 2016
05.04.16	186/1	Cons. Alberico Gambino	Indennità posizione dirigenti Giunta regionale
05.04.16	187/1	Cons. Alberico Gambino	Requisiti di legge dirigenti regionali in servizio
05.04.16	188/1	Cons. Alberico Gambino	Piano Performance 2013/2015 – Mancata approvazione
05.04.16	189/1	Cons. Alberico Gambino	Organismo Indipendente di Valutazione – Mancata nomina
05.04.16	190/1	Cons. Alberico Gambino	Indennità risultato dirigenti Giunta regionale
06.04.16	191/1	Cons. F. Emilio Borrelli	Presunta violazione protocolli al P.O. San Paolo di Napoli
07.04.16	192/1	Cons. Alberico Gambino	Riduzione posizioni organizzative
07.04.16	193/1	Cons. Alberico Gambino	Vincoli finanziari Contrattazione Collettiva
07.04.16	194/1	Cons. Maria Muscarà	Mancato aggiornamento Bollettino ARPAC
07.04.16	195/1	Cons. Alberico Gambino	Recupero somme personale comparto Giunta regionale
08.04.16	196/1	Cons. Gianpiero Zinzi	Struttura edilizia nel Comune di Francolise
08.04.16	197/1	Cons. Maria Muscarà	Stato d'arte delle discariche
08.04.16	198/1	Cons. Alberico Gambino	Programma Garanzia Giovani Regione Campania
08.04.16	199/1	Cons. Alberico Gambino	Fondo rotativo nazionale SELFEMPLOYMENT
08.04.16	200/1	Cons. Alberico Gambino	Soppressione ARLAS
12.04.16	201/1	Cons. Alberico Gambino	Registro Tumori popolazione Regione Campania
12.04.16	202/1	Cons. Alberico Gambino	Epatite "C" in Campania
12.04.16	203/1	Cons. Alberico Gambino	Inquinamento atmosferico Agro – Nocerino – Sarnese
12.04.16	204/1	Cons. Maria Muscarà	Rotazione Dirigenti
12.04.16	205/1	Cons. Michele Cammarano	Centro riabilitazione ASL Vallo della Lucania
12.04.16	206/1	Cons. Alberico Gambino	Fondo malati non autosufficienti - Ritardi erogazione contributi

SS

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA
UNITA' DIRIGENZIALE ASSEMBLEA

X LEGISLATURA

COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 29 APRILE 2016
INTERROGAZIONI PRESENTATE

data di presentazione	registro gen.le	Proponente	Oggetto
12.04.16	207/1	Cons. Alberico Gambino	Cessione ramo Azienda Consorzio salernitano
13.04.16	208/1	Cons. Gennaro Oliviero	LEA P.O. AGP di Piedimonte Matese (CE)
13.04.16	209/1	Cons. Gennaro Saiello	Livelli occupazionali EAV
13.04.16	210/1	Cons. Alberico Gambino	Blocco graduatoria ASL Salerno – Concorso pubblico
13.04.16	211/1	Cons. Alberico Gambino	Piano anticorruzione - Rotazione dirigenti
13.04.16	212/1	Cons.ri V. Viglione – G. Saiello	Lavoratori Whirlpool
15.04.16	213/1	Cons. F. Emilio Borrelli	AORN Cardarelli
18.04.16	214/1	Cons. Armando Cesaro	Istituzione Osservatorio sul fenomeno delle intimidazioni ai giornalisti
18.04.16	215/1	Cons. Gianpiero Zinzi	Tecnologie elettromedicali
18.04.16	216/1	Cons. Gianpiero Zinzi	Fondo inquilini morosi incolpevoli
18.04.16	217/1	Cons. Luigi Cirillo	Valorizzazione rilancio turistico di Portici e Castellammare di Stabia
18.04.16	218/1	Cons.ri V. Ciarambino – V. Viglione	Rete laboratoristica Regione Campania
19.04.16	219/1	Cons. Michele Cammarano	Sito di stoccaggio fanghi fiume Sarno
21.04.16	220/1	Cons. Carmine De Pascale	Continuità assistenziale pediatrica
21.04.16	221/1	Cons. Gianpiero Zinzi	Società SOGIN
22.04.16	222/1	Cons. Gianpiero Zinzi	Concorso pubblico ARPA Campania

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA
 UNITA' DIRIGENZIALE ASSEMBLEA

X LEGISLATURA

COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 29 APRILE 2016
 PERVENUTE RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI

registro gen.le	Proponente	Oggetto
12/1	Cons. Alberico Gambino	Piano Ospedaliero regionale
17/1	Cons. Alberico Gambino	Mercato Ortofrutticolo di Pagani
25/1	Cons. Antonio Marciano	Consorzio Bonifica Bacino Inferiore Volturno
30/1	Consiglieri componenti Gruppo consiliare M5S	Utilizzo risorse beni e siti culturali
31/1	Cons.ri V. Amato – M. Casillo	Concorso ASL NA/1 Centro anno 2011
52/1	Cons. Alberico Gambino	Demenze – Mancata attuazione
59/1	Cons. Alberico Gambino	Emergenza alluvionale e dissesto idrogeologico – Dichiarazione stato calamità naturale
60/1	Cons. Alberico Gambino	Comune Montecalvo Irpino – Dichiarazione stato calamità naturale
62/1	Cons. Alberico Gambino	Agevolazioni tariffarie su trasporto pubblico locale ai Vigili del Fuoco
73/1	Cons. F. Emilio Borrelli	Gestione farmacie comunali mediante Consorzio Intercomunale per i servizi socio sanitari
77/1	Cons. Alberico Gambino	Consorzio Bonifica comprensorio Sarno
80/1	Cons. Alberico Gambino	L.R. n.7 del 14.03.2003 art.11, Assegnazione contributi anno 2009 – Mancato pagamento
81/1	Cons. Gianpiero Zinzi	Piani Protezione Civile (DGR 146 del 27.05.2013)
83/1	Cons. Alberico Gambino	Lavori Monastero S. Sofia – Comune di Castelcivita
106/1	Cons. Alberico Gambino	Supporto Province e Comuni
107/1	Cons. Alberico Gambino	Estensione Centro Unico prenotazioni ambulatoriali
109/1	Cons. Gianpiero Zinzi	Misure urgenti interventi territorio
111/1	Cons. Alberico Gambino	Rimozione amianto edifici pubblici e privati

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA
UNITA' DIRIGENZIALE ASSEMBLEA

IX LEGISLATURA

COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 29 APRILE 2016
PERVENUTE RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI

registro gen.le	Proponente	Oggetto
115/1	Cons. Valeria Ciarambino	Fondi bonifiche Terra dei Fuochi
118/1	Cons.ri V. Viglione – T. Malerba	Inquinamento tratto Regi Lagni Comune di S. Maria Capua Vetere (CE)
119/1	Cons. Alberico Gambino	IACP Nocera Inferiore
122/1	Cons. Alberico Gambino	Blocco attività Piano prevenzione oncologia ASL Salerno
123/1	Cons. Gianpiero Zinzi	Prestazioni sanitarie inappropriate
124/1	Cons. Michele Cammarano	Costruzione centrale biomasse a Capaccio –Paestum
129/1	Cons. Gennaro Saiello	Valorizzazione centri storici della Campania
130/1	Cons. Gennaro Saiello	Monitoraggio emissioni inquinanti nell'Agro Nolano
132/1	Cons. Michele Cammarano	Inquinamento ambientale Comuni di Battipaglia e Eboli
135/1	Cons. Maria Ricchiuti	Trasporto pendolare regionale
145/1	Cons. Carmine Mocerino	FEP Campania 2007/2013 Asse IV – Sviluppo pesca
150/1	Cons.ri M. Muscarà – V. Viglione	Centraline ARPAC
163/1	Cons. Luigi Cirillo	Tassa automobilistica regionale
166/1	Cons. Monica Paolino	PIP Scafati e Sarno
167/1	Cons. Alberico Gambino	PIP Comune di Sarno
170/1	Cons. Luigi Cirillo	Valorizzazione recupero Valle dei Mulini
173/1	Cons. Gianpiero Zinzi	Consorzio Bonifica Bacino Inferiore Volturmo

S.S



12/4/2016.
OTTILISSA DI FALC
Tina Cimino
Alessandra Cimmi
S.S.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI
Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa
Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali
Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione
Il Presidente

Napoli, 08 aprile 2016

Prot. n. 169

**Al Presidente
Consiglio Regionale**

**Al Presidente
Giunta Regionale**

**Ai Presidenti
Gruppi Consiliari**

**Al Direttore Generale
Attività Legislativa**

**All'Unità Dirigenziale
Studi Legislativi e
Servizio Documentazione**

LORO SEDI

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0007038/I Data: 12/04/2016 13:55
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



OGGETTO: Legge regionale di revisione statutaria concernente modifiche degli articoli 49 e 54 della legge regionale 28 maggio 2009, n.6 (Statuto della Regione Campania). (ex Reg. Gen. n.64) Riesame - Approvata in prima deliberazione nella seduta del Consiglio Regionale del 08 febbraio 2016

Si comunica che questa Commissione, nella seduta del 07 aprile u.s., ha riesaminato, per la seconda deliberazione, il provvedimento indicato in oggetto ed ha deciso, a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi Caldoro Presidente, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale, di riferire favorevolmente all'Aula.

Relatore in Aula è il Consigliere Piscitelli.

Dott. Alfonso Piscitelli

12/4/16
v.s. Amm.



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0003014/U Data: 18/02/2016 10:50
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



*Al Presidente della Giunta regionale
On. Vincenzo De Luca
Via S. Lucia, n.81*

NAPOLI

Gentile Presidente,

Le invio il testo della legge regionale di revisione statutaria concernente le modifiche degli articoli 49 e 54 dello Statuto regionale approvato in prima deliberazione dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 febbraio 2016 per il quale Le propongo di valutarne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, logicamente ai fini meramente notiziari e di conoscenza generale.

Cordiali saluti.

Rosa D'Amelio



Consiglio Regionale della Campania

Legge regionale di revisione statutaria concernente:

“Modifiche degli articoli 49 e 54 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)”.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. P. C.", written below the circular stamp.



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

A T T E S T A

che nella seduta dell' 8 febbraio 2016 il Consiglio regionale della Campania ha approvato, in prima deliberazione, il testo della legge regionale di revisione statutaria concernente le modifiche degli articoli 49 e 54 dello Statuto regionale.

Si allega il testo

Rosa D'Amelio



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Modifica all'articolo 49 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)

1. L'articolo 49 della legge regionale 6/2009 è così sostituito:
"Art.49 (Questione di fiducia)

1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale sulla legge finanziaria, sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative all'istituzione di tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato. Essa può essere posta, altresì, su materie di particolare rilevanza definite strategiche nella risoluzione di approvazione del documento di programmazione economico e finanziaria regionale.

2. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale sull'approvazione o reiezione di emendamenti e di articoli di tutti gli atti sottoposti all'esame del Consiglio ad eccezione delle proposte di istituzione di commissioni speciali o d'inchiesta, di modificazioni del Regolamento consiliare e relative interpretazioni o richiami, degli atti di nomine, o connessi a fatti personali o sanzioni disciplinari.

3. La questione di fiducia, approvata con voto palese per appello nominale, comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta. Se la questione di fiducia è posta sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto del Consiglio è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il disegno o il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto.

4. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un consigliere per ciascun Gruppo per un tempo massimo di quindici minuti ciascuno, nonché, per cinque minuti, i consiglieri che esprimono una posizione in dissenso rispetto al gruppo consiliare di appartenenza.

5. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali sulla questione di fiducia determina l'obbligo di dimissioni del Presidente della Giunta regionale, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale."





Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Modifica dell'articolo 54 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 54 della legge regionale 6/2009 è aggiunto il seguente:
"4. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, all'atto della presentazione di un disegno o di una proposta di legge ritenuta dalla Giunta di particolare rilevanza per l'attuazione dell'indirizzo politico ovvero attuativa degli impegni definiti strategici nella risoluzione di approvazione del documento di programmazione economico e finanziaria, che sia esaminata in via d'urgenza. In tali ipotesi, trascorsi venti giorni dalla presentazione del progetto senza che l'esame dello stesso sia stato concluso in Commissione, il Consiglio è convocato per l'esame e l'approvazione del testo".





Consiglio Regionale della Campania

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Presidente





circ. n. 23/3/16

Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0005347/I Data: 23/03/2016 08:18
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa
Loro Sedi

Prot. n. 291/2C

Oggetto: Proposta di Legge: "Approvazione debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.)" - **Reg Gen 263** -.

La II Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta odierna, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza dei presenti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo che si allega al presente.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale è nominato relatore in Aula il Questore alle Finanze Antonio Marciano.

-Francesco Picarone-

Napoli, 22 marzo 2016

20316
CS Amendita
120



Consiglio Regionale della Campania
Il Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

Proposta di legge:

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 24 del 19 febbraio 2016 è riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.).

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla copertura del debito fuori bilancio di cui al comma 1, pari ad euro 9.042,81, si fa fronte con le modalità di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del 19 febbraio 2016, n. 24.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

-Francesco Picarone-



13/4/2016
Sib. Campania
J

Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0007106/I Data: 13/04/2016 13:51
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa
Loro Sedi

Prot. n. 320/2C

Oggetto: Proposta di Legge: "Approvazione debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)" Reg. Gen. 271

La II Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta odierna, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza dei presenti, con l'astensione del Movimento 5 Stelle, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo che si allega.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale è designato relatore in Aula il Questore alle Finanze Antonio Marciano.

-Francesco Picarone-

Napoli, 12 aprile 2016

13/04/16
J
130416
J
130416
J



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Proposta di legge:

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 31 del 10 marzo 2016 è riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.).

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1, si provvede con le risorse presenti in termini di competenza e cassa, per l'importo di euro 4.408,87, a valere sullo stanziamento della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2016.".

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

-Francesco Picarone-



13/4/2016
Sif. CIMM
S.J

Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Il Presidente

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0007103/1 Data: 13/04/2016 13:47
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Loro Sedi

Prot. n. 321/2C

Oggetto: Disegno di Legge: "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. DGR 22 mano 2016, n. 115. Importo complessivo euro 445.578,24" -Reg. Gen. 272.

La II Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta odierna, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza dei presenti, con l'astensione del Movimento 5 Stelle, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo che si allega.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale è designato relatore in Aula lo scrivente.

-Francesco Picarone-

Napoli, 12 aprile 2016



Consiglio Regionale della Campania
Il Commissione Consiliare Permanente
(*Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio*)

Disegno di legge:

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 445.578,24, derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall'Autorità giudiziaria, riassuntivamente descritti nell'allegato a), di cui alla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 115 del 22 marzo 2016, è riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.).

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse presenti in termini di competenza e cassa, per l'importo di euro 445.578,24, a valere sullo stanziamento della Missione 1, Programma 10, Titolo 01 del bilancio per l'esercizio finanziario 2016.
2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

-Francesco Picarone-



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0016715/P

Del 15/12/2015 11 46 02

Al Presidente della IV Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U.D. Studi legislativi
e Servizio Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Disegno di legge “Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9”
Reg.Gen.n.160

Ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale Vincenzo De luca
Depositato in data 11 dicembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

La stessa si esprimerà nei modi e tempi previsti dal Regolamento.

Napoli,
15 DIC. 2015

IL PRESIDENTE



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
669	04/12/2015	53	8	8

Oggetto:

Disegno di Legge recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9".

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 8CBA98F207621C3C4ECB3CE1691EF436BD2C6DC2

Allegato nr. 1 : EC3B43F8F1A0E7541FA0AA95C380AE329B64348A

Allegato nr. 2 : 6F34049CB21ABB16BD44F8C23893114A3C40D489

Frontespizio Allegato : F2206DEE685FE878A9B19472DCADD11F6F220E98

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 160

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0016545/A

Del 11/12/2015 09 06 47
Da CR A SERASS



Data, 07/12/2015 - 11:16



Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 04/12/2015

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Disegno di Legge recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9".

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	ASSENTE
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0016545/A

Del 11/12/2015 09 06 47

Da CR A SERASS

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 160

nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. l'art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 dispone che in tutte le zone classificate sismiche, *chiunque* intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a presentare la relativa denuncia dei lavori, (con allegato il progetto in doppio esemplare, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori) allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore;
- b. il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari;
- c. il successivo art. 94 del sopra richiamato D.P.R. prevede, inoltre, che, in tutte le località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3) non si possono iniziare lavori *senza preventiva autorizzazione* scritta del competente ufficio tecnico della regione. L'autorizzazione e' rilasciata *entro sessanta giorni* dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
- d. la Regione Campania con Deliberazione di G.R. n. 5447 del 7/11/2002, in attuazione dell'art. 94, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/98, ha proceduto all'aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della regione Campania. Attualmente tutti i comuni della Campania sono stati classificati sismici, pertanto, per tutti i 550 comuni vige l'obbligo della preventiva presentazione della denuncia dei lavori per i lavori inerenti a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni; in particolare, nei comuni classificati sismici di I e II categoria (488 comuni), l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica da parte dell'ufficio tecnico della regione (art. 94 D.P.R. n. 381/01);
- e. stante il descritto quadro normativo nazionale, la Regione Campania, con la L.R. n. 19/2009, ha, tra l'altro, approvato modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 recante "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*" disciplinando, nel rispetto degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/01, i provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
- f. con successivo Decreto del Presidente della G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010 è stato approvato il Regolamento n. 4/2010 per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania, recante la disciplina di:
 - f.1 procedimenti tecnico-amministrativi di competenza dei settori provinciali del Genio civile della regione Campania, finalizzati al rilascio della "autorizzazione sismica" ovvero del "deposito sismico";
 - f.2 attività di vigilanza e di controllo sulle opere oggetto di "autorizzazione" o di "deposito";
 - f.3 schema del fascicolo del fabbricato, nonché le procedure di compilazione e di aggiornamento dello stesso;
- g. che l'art. 2 co. 9 bis della L.R. n. 9/83 definisce, in particolare, minori i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale;
- h. che l'art. 12 co. 5 del Reg. reg.le 4/2010 demanda al dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile la definizione delle tipologie di varianti non sostanziali e di lavori minori;
- i. con decreto dirigenziale del Coordinatore ex A.G.C. 15 n. 65 del 3/8/2010 sono state definite le tipologie di lavori minori;
- j. con la L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012) è stato introdotto l'art. 4 bis alla L.R. n. 9/83, rubricato "*Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni*", successivamente modificato ad opera dell'art. 1 co. 192 7 agosto 2014, n. 16, che ha introdotto la facoltà, per i Comuni, di richiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, il trasferimento delle attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, relativamente alle opere (ivi comprese le opere rilevanti e strategiche) la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

RILEVATO che:

- sismico, prevede:
- a.1 l'autorizzazione sismica (per tutti i lavori strutturali da realizzarsi nei comuni in zona sismica 1 e 2, nonché, nei comuni in zona sismica 3, per le opere rilevanti e strategiche, i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/190, le sopraelevazioni e le sanatorie);
 - a.2 l'autorizzazione sismica per lavori minori: sono così definiti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale (art. 2 co. 9 bis L.R. n.9/83, art. 12 co. 3 Reg. Reg.le 4/2010 e ss.mm.ii.e D.D. n. 65 del 3/8/2010). Per tali tipologie di lavori è previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica, previa verifica svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo;
 - a.3 il deposito sismico (per le varianti non sostanziali e per tutte le altre tipologie di lavori nei comuni in zona sismica 3).

CONSIDERATO che:

- a) si ritiene di approvare misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi afferenti le competenze regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, nel rispetto dei vincoli normativi nazionali in materia, con particolare riferimento alla disciplina dei lavori da realizzarsi nelle zone classificate a bassa sismicità e all'ampliamento delle tipologie dei lavori minori;
- b) tali misure sono finalizzate sia snellire gli adempimenti a carico dei committenti che a rendere più celeri i tempi di rilascio dei provvedimenti sismici da parte degli uffici competenti (Genio Civile o Comune);
- c) tali misure prevedono modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 recante "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*", consistenti sia nell'adeguamento di tale legge alle norme nel frattempo intervenute, che in una disciplina mirata per le zone classificate a bassa sismicità laddove si prevede la facoltà di iniziare i lavori dopo la presentazione della denuncia dei lavori presso l'ufficio competente;
- d) tali misure richiedono, dopo l'approvazione del presente disegno di legge regionale da parte del Consiglio regionale, altresì modifiche al Regolamento regionale n. 4/2010, con particolare riferimento agli elenchi recanti le tipologie di varianti non sostanziali e l'ampliamento delle tipologie di lavori minori, oggetto di un successivo atto deliberativo.

RITENUTO di:

- a. dover approvare la proposta di disegno di legge, recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico – Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9", in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da inviare al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
- b. rinviare a successivo atto, all'esito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del disegno di legge regionale allegato, la proposta di modifiche al Reg.reg.le n. 4/2010.

SENTITO l'Ufficio Legislativo per i profili di competenza.

VISTI:

- a) il vigente Statuto regionale;
- b) il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.
- c) la legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 e s.m.i.
- d) il Decreto del Presidente della G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010.

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la proposta di disegno di legge regionale recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico – Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9", allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, da inviare al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
2. di rinviare a successivo atto la conseguenziale proposta di modifiche al Reg.reg.le n. 4/2010, all'esito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del disegno di legge regionale allegato;

- al Presidente del Consiglio Regionale per il seguito di competenza;
- agli Assessori Regionali
- al Capo di Gabinetto;
- all'Ufficio Legislativo;
- ai Capi Dipartimento;
- alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali;
- all'U.D.C.P. – Ufficio XIII "Affari Generali, Servizi di Supporto e BURC" la pubblicazione sul BURC.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.669	del	04/12/2015	DIPART.	53	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP	8	UOD/STAFF DIR. GEN.	8
------------------	---------	-----	------------	---------	----	--------------------------	---	---------------------	---

OGGETTO :
Disegno di Legge recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9".

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulivo Italo</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Marchiello (Vicario)</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>04/12/2015</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>04/12/2015</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma
H. DIRIGENTE
 DOTT. GALERIA ESPOSITO

Disegno di Legge recante:
"Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico"

Art. 1
Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9

1. Alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

- 1) al comma 1, le parole "provinciale del Genio civile o Sezione autonoma" sono soppresse;
- 2) al comma 5 le parole "al Settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalle parole "all'Ufficio";
- 3) i commi 6 e 7 sono soppressi;
- 4) al comma 10, le parole "Settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalla parola "Ufficio";
- 5) al comma 11 le parole "dei Settori provinciali" sono sostituite dalle parole "degli Uffici";

b) all'articolo 3:

- 1) al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: "Le tipologie di varianti non sostanziali sono individuate con regolamento di Giunta regionale";
- 2) al comma 4 lett. a) le parole "provinciale del Genio civile o Sezione autonoma" sono sostituite dalla parola "competente" e dopo la parola "costruttore" sono aggiunte le seguenti parole precedute dalla virgola: "in uno al provvedimento prescritto ai sensi dell'articolo 4;

c) all'articolo 4:

- 1) al comma 3 dopo le parole "di cui", le parole "al comma" sono sostituite dalle parole "ai commi", dopo "1" sono aggiunte le parole "e 3 bis", le parole "Settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalla parola "Ufficio" e dopo la parola "minori" sono aggiunte le parole "sottoposti ad autorizzazione sismica";
- 2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Nelle zone classificate a bassa sismicità, i lavori minori, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, possono iniziare dopo che il competente Ufficio ha restituito, all'atto stesso della presentazione, un esemplare della denuncia munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della denuncia da parte dello stesso Ufficio. Sono effettuati controlli successivi, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori.";

d) all'articolo 5:

- 1) al comma 2 le parole "provinciale del Genio civile o Sezione autonoma" sono soppresse;
- 2) al comma 4 le parole "Il Settore provinciale" sono sostituite dalle parole "L'Ufficio";
- 3) al comma 5 le parole "al settore provinciale" sono sostituite dalle parole "all'Ufficio";

e) all'articolo 6:

- 1) al comma 3, dopo la parola "previsti", le parole "dal secondo comma" sono sostituite dalle parole "ai commi 2 e 5-ter" e dopo la parola "giudiziaria" sono aggiunte le parole "nei casi di cui al comma 2";
- 2) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. Nelle zone a bassa sismicità, se i lavori hanno avuto inizio senza aver

preventivamente acquisito, ove richiesti, i provvedimenti di "deposito sismico" o "autorizzazione sismica", l'Ufficio competente ad emettere i predetti provvedimenti ordina la sospensione dei lavori e irroga al committente la sanzione di cui al comma 5. Tale disposizione non si applica per le violazioni di norme sismiche sanzionate penalmente dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla legge 64 del 1974."

**Disegno di Legge recante
"Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio
sismico – Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9".**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che in tutte le zone classificate sismiche, *chiunque* intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a presentare la relativa denuncia dei lavori, (con allegato il progetto in doppio esemplare, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori) allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

Il successivo art. 94 prevede, inoltre, che, in tutte le località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3) non si possono iniziare lavori *senza preventiva autorizzazione* scritta del competente ufficio tecnico della regione.

L'autorizzazione e' rilasciata *entro sessanta giorni* dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.

La Regione Campania con Deliberazione di G.R. n. 5447 del 7/11/2002, in attuazione dell'art. 94, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/98, ha proceduto all'aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della regione Campania. Attualmente tutti i comuni della Campania sono stati classificati sismici, pertanto, per tutti i 550 comuni vige l'obbligo della preventiva presentazione della denuncia dei lavori per i lavori inerenti a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni.

In particolare, nei comuni classificati sismici di I e II categoria (488 comuni), l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica da parte dell'ufficio tecnico della regione (art. 94 D.P.R. n. 381/01).

Stante il descritto quadro normativo nazionale, la Regione Campania, con la L.R. n. 19/2009, ha, tra l'altro, approvato modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 recante "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*" disciplinando, nel rispetto degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/01, i provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico.

Con successivo Decreto del Presidente della G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010 è stato approvato il Regolamento n. 4/2010 per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania, recante la disciplina di:

- procedimenti tecnico-amministrativi di competenza dei settori provinciali del Genio civile della regione Campania, finalizzati al rilascio della "autorizzazione sismica" ovvero del "deposito sismico";
- attività di vigilanza e di controllo sulle opere oggetto di "autorizzazione" o di "deposito";
- schema del fascicolo del fabbricato, nonché le procedure di compilazione e di aggiornamento dello stesso.

In particolare, l'art. 2 co. 9 bis della L.R. n. 9/83 ha definito come minori i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su

costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale. L'art. 12 co. 5 del Reg. reg.le 4/2010 ha demandato al dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile la definizione delle tipologie di varianti non sostanziali e di lavori minori, approvate con decreto dirigenziale del Coordinatore ex A.G.C. 15 n. 65 del 3/8/2010.

Stante il descritto quadro normativo nazionale, in regione Campania la disciplina inerente alle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, prevede il rilascio dei seguenti provvedimenti:

- autorizzazione sismica (per tutti i lavori strutturali da realizzarsi nei comuni in zona sismica 1 e 2 e, nei comuni nei comuni in zona sismica 3, per le opere rilevanti e strategiche, i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/190, le soprelevazioni e le sanatorie);
- autorizzazione sismica per lavori minori: sono così definiti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale (art. 2 co. 9 bis L.R. n.9/83, art. 12 co. 3 Reg. Reg.le 4/2010 e ss.mm.ii.e D.D. n. 65 del 3/8/2010). Per tali tipologie di lavori è previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica, previa verifica svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo;
- deposito sismico (per le varianti non sostanziali e per tutte le altre tipologie di lavori nei comuni in zona sismica 3).

Con la L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012) è stato introdotto l'art. 4 bis alla L.R. n. 9/83, rubricato "*Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni*", successivamente modificato ad opera dell'art. 1 co. 192 7 agosto 2014, n. 16, che ha introdotto la facoltà, per i Comuni, di richiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, il trasferimento delle attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, relativamente alle opere (ivi comprese – attualmente - le opere rilevanti e strategiche) la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

La proposta allegata reca, anzitutto, le modifiche necessarie per adeguare la legge regionale n. 9/83 alle norme nel frattempo intervenute.

Pertanto, i riferimenti, attualmente presenti, ai soli uffici del Genio Civile sono sostituiti con la più generica formulazione di "Uffici competenti" atteso che il rilascio dei provvedimenti sismici può competere sia al Genio Civile che ai Comuni, unioni dei comuni o comuni in forma associata che abbiano ottenuto, ai sensi dell'art. 4 bis, il trasferimento delle attività e le funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5, limitatamente alle opere la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

Parimenti si propone l'abrogazione dei commi 6 e 7 dell'art. 2 recanti un regime derogatorio non compatibile con il D.P.R. n. 380/01 che prevede, limitatamente alle opere edili, un regime differenziato esclusivamente per il Genio Militare (art. 106).

La L.R. n. 9/83 individua, invece, un regime differenziato per tutte le Amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) prevedendo che, per tutti i tipi di lavori, tali Amministrazioni possano eseguire direttamente, a mezzo dei propri organi tecnici o dei collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica, depositando, presso i propri uffici decetrati, i progetti delle opere secondo un predisposto cronologico.

Sulla portata dell'ambito soggettivo di applicazione previsto dall'art. 2 commi 6 e 7 della L.R. n. 9/83, la stessa Avvocatura Regionale, con proprio parere prot. n. PP-145/15/00-2012 - prot.704490 del 27/09/2012, si è espressa facendo presente che *la sopravvenienza del D.P.R. 380/01 ha implicitamente abrogato tali disposizioni, che restano vigenti solo per i lavori che non riguardano l'attività edilizia.*

Ciò comporta, evidentemente, che le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, fatti salvi esclusivamente i casi di leggi speciali sono esonerate dal presentare la denuncia dei lavori, presso il competente ufficio regionale (o comunale - nei casi di trasferimenti di funzioni ex art. 4-bis L.R. 9/83 s.m. i.), solo per i lavori che non riguardano l'attività edilizia.

Le restanti modifiche proposte hanno la finalità di snellire e semplificare gli adempimenti a carico dei committenti, e rendere più celeri i procedimenti di rilascio dei provvedimenti sismici, atteso il carico di lavoro che ricade sugli uffici del Genio Civile e la carenza di profili professionali adeguati nell'organico dei predetti uffici.

In particolare, al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti a carico dei committenti, nel caso di lavori minori da realizzarsi nei comuni classificati a bassa sismicità, si prevede che i lavori minori possano iniziare dopo che il competente Ufficio ha restituito, all'atto stesso della presentazione, un esemplare della denuncia munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della denuncia da parte dello stesso Ufficio. Sono effettuati controlli successivi, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori.

Si prevede, infine, analogamente al caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del committente, anche in caso di inizio di lavori, in zona sismica 3, dopo la presentazione della denuncia dei lavori, ma prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione o deposito sismico.



23/02/2016
Sib. Ippino
81

Consiglio Regionale della Campania
IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0003285/I Data: 23/02/2016 08:58
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente
del Consiglio regionale della Campania

Alla Direzione Generale Attività Legislativa
del Consiglio regionale della Campania

Alla U.D. Studi Legislativi
e legali del Consiglio regionale della Campania

SEDE

Prot.n. 93 IVC- del 19/02/2016

Oggetto: Disegno di Legge: "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9"
Reg.Gen. n. 160

RELAZIONE DI MERITO

La IV commissione consiliare permanente nella seduta del 18 febbraio 2016, ha esaminato il Disegno di legge in oggetto e a maggioranza dei presenti, con l'astensione dei consiglieri dei Gruppi Consiliari di Forza Italia e Movimento 5 Stelle, ha deciso di riferire favorevolmente all'aula.

Relatori in aula sono designati:

per la maggioranza il Presidente della Commissione Ing. Luca Cascone;
per la minoranza la Consigliera Avv. Maria Grazia Di Scala.

Ing. LUCA CASCONE

2016
di Maria Grazia Di Scala



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI
Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa
Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali
Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione
Il Presidente

16/1/2016
DOTT. ISJA DIFAZ
SILVIA (19.17)
S)

Napoli, 13 gennaio 2016

Prot. n.16

**Al Presidente
Consiglio Regionale**

**Al Presidente
Giunta Regionale**

**All'Assessore
Bilancio
Giunta Regionale**

**Ai Presidenti
II e VI Commissione Permanente**

**Ai Presidenti
Gruppi Consiliari**

**Al Direttore Generale
Attività Legislativa**

**All'Unità Dirigenziale
Studi Legislativi e
Servizio Documentazione**

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0000774/I Data: 15/01/2016 11:07
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



LORO SEDI

**OGGETTO: Disegno di legge "Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario".
(Reg. Gen. n.225)**

Si comunica che questa Commissione, nella seduta odierna, ha espresso - a maggioranza, con l'astensione dei Consiglieri Cesaro e Paolino (Gruppo Forza Italia) e dei Consiglieri Cirillo e Saiello (Gruppo Movimento 5 Stelle) - parere favorevole all'approvazione del provvedimento indicato in oggetto.

Cordialità

Dott. Alfonso Piscitelli

16/01/16
S/GB



11/4/2016
S.S.

Consiglio Regionale della Campania.
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Prot.n. 189/VIC.

Napoli, 12 aprile 2016

A.C.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0007166/1 Data: 14/04/2016 12:23
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Giunta Regionale
Al Rappresentante dell'Opposizione
All'Assessore regionale al Bilancio
Al Presidente della I Commissione Permanente
Al Presidente della II Commissione Permanente
Al Direttore Generale Attività Legislativa
Al Direttore Generale UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

e, p.c.

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

LORO SEDI

OGGETTO: DdL " Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario"
-Reg. Gen. n.225-

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERITO

Si comunica che la VI Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 5 aprile 2016, ha proceduto all'esame del Disegno di Legge di cui all'oggetto, così come riformulato e, a maggioranza dei presenti, con l'astensione del Gruppo F.I, ha espresso parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Incaricato a relazionare in Aula, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, è stato lo scrivente.



IL PRESIDENTE
- Avv. Tommaso Amabile -

11/04/16
S.S. Amabile

GG/AG



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

_____ X LEGISLATURA _____

DISEGNO DI LEGGE

REG. GEN. N. 225

AD INIZIATIVA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E
DELL'ASSESSORE BILANCIO

*MISURE PER POTENZIARE E RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO*

APPROVATO COME RIFORMULATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

A MAGGIORANZA DEI PRESENTI
CON L'ASTENSIONE DEL GRUPPO FI
NELLA SEDUTA DEL 5 APRILE 2016

RELATORE

TOMMASO AMABILE
(PD)
MAGGIORANZA





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge disciplina gli interventi per la concreta realizzazione, in ambito regionale, del diritto allo studio universitario, in attuazione degli articoli 3, 33, 34 e 117 della Costituzione e degli articoli 4 e 8 dello Statuto regionale e si rende necessaria al fine di adeguare la normativa regionale al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), che ha rinnovato la materia abrogando la precedente normativa statale.

La finalità dell'intervento normativo è di attuare un sistema organico di strutture, servizi e benefici al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e che consentano ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, nel rispetto del pluralismo istituzionale e in stretta collaborazione con le istituzioni accademiche operanti sul territorio campano.

La legge impegna la Regione al perseguimento di tali finalità non soltanto attraverso i servizi previsti dalla normativa statale ma anche attraverso lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, disciplinati con apposito regolamento nell'articolo 8, in armonia con le strategie dell'Unione europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio.

La nuova normativa comporta risparmi di spesa laddove riduce il numero delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario dalle attuali sette a due.

La legge è composta di 16 articoli.


L'art. 1 individua i destinatari e le finalità dell'intervento normativo;

L'art. 2 definisce i compiti della Regione in conformità alle disposizioni normative statali; particolare rilievo assumono i compiti di coordinamento delle attività al fine di assicurare omogeneità nella qualità e nella quantità dei servizi erogati agli studenti sull'intero territorio regionale nonché i compiti di vigilanza e controllo affidati alla Giunta regionale per accertare il regolare funzionamento delle AADISUC;

All'art. 3 si istituiscono due AADISUC rispettivamente con sede legale e amministrativa in Napoli e Salerno, che si avvalgono di sedi operative per l'erogazione dei servizi nelle province in cui hanno sede legale le istituzioni universitarie;

All'art. 4 si confermano rispetto alla normativa vigente, quali organi dell'ADISUC, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori legali dei Conti di cui al decreto legislativo 39/2010. Al Presidente, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Comitato regionale di Coordinamento delle Università Campane (CUR), è attribuita la rappresentanza legale dell'ADISUC, convoca e presiede il CdA fissandone l'ordine del giorno, assicura l'esecuzione delle delibere del CdA e vigila sull'andamento della gestione demandata alla dirigenza, secondo il principio di separazione del potere d'indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 165/2001;

GG/AG





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

L'art. 5 disciplina le modalità di costituzione, di funzionamento e durata del Consiglio di Amministrazione e ne fissa le prerogative. Il CdA, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto di cinque membri ed esercita le funzioni di direzione politico-amministrativa dell'ADISUC e vigila sulla rispondenza delle attività agli obiettivi e agli indirizzi della regione;

L'art. 6 prescrive le procedure di nomina del Direttore generale nonché i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ad esso affidati;

L'art. 7 è relativo al Collegio dei revisori contabili ed è composto di tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti sorteggiati assicurando la rappresentanza di genere;

L'art. 8 elenca la tipologia di servizi e benefici, disciplinati con apposito regolamento, erogati in conformità al decreto legislativo 68/2012, integrando la gamma degli strumenti e dei servizi utili per il conseguimento del successo formativo degli studenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio della Regione e prevede la trasmissione entro il 30 marzo di ogni anno di una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge;

L'art. 9 definisce il Contratto di servizio, predisposto dalla Giunta regionale e recepito dalle singole AADISUC, con il quale si impegna quest'ultima a garantire la tempistica, la continuità e gli standard qualitativi nell'erogazione dei servizi. A tal fine i CdA delle singole AADISUC nominano, tra il personale dirigenziale della struttura amministrativa, il Garante dello studente con il compito di verificare il rispetto del Contratto di servizio. Il mancato rispetto del contratto determina lo scioglimento del CdA con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa delibera della Giunta;

L'art. 10 istituisce la Consulta permanente Studenti-Regione, che è organo consultivo presieduto dal Presidente della Regione o assessore delegato per garantire il confronto, il dialogo e la partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema di interventi e dei servizi;

L'art. 11 prevede misure sulla incompatibilità degli organi delle AADISUC;

L'art. 12 disciplina il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle aziende e detta norme per l'approvazione dei bilanci delle stesse;

L'art. 13 prevede disposizioni di natura tributaria relativamente alla tassa regionale per il diritto allo studio;

L'art. 14 riguarda la copertura finanziaria dell'intervento normativo che comporta risparmi di spesa dovuti alla riduzione del numero delle AADISUC che saranno reinvestiti nei servizi per il diritto allo studio;

L'art. 15 disciplina nel dettaglio il passaggio dalla situazione vigente a quella delineata dalla legge e abroga la legge regionale 21/2002 ed i commi da 18 a 24 della legge regionale 7 agosto 2014, n.16;

L'art. 16 disciplina l'entrata in vigore.





*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

L'articolo 14 dispone che agli oneri di cui alla presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario, a risorse invariate rispetto allo stanziamento 2016, per le spese di funzionamento e del personale, con le risorse regionali di cui alla Missione 4, Programma 4, Titolo 1 del bilancio regionale vigente per il 2016.

Nell'articolo 10, comma 4 si prevede, con le risorse regionali di cui sopra, un rimborso delle spese di trasporto sostenute per il raggiungimento della sede di svolgimento della riunione per i soli rappresentanti degli studenti, per un importo pari a euro 1000,00.

Per gli anni successivi si provvede mediante stanziamenti della legge di bilancio. Per la copertura del fabbisogno delle borse di studio e dei prestiti d'onore si provvede con le entrate della tassa di cui all'articolo 13, comma 1, con le risorse statali e regionali secondo le indicazioni del decreto legislativo 68/2012 nonché con eventuali risorse a valere sui programmi aggiuntivi.

Tutti i risparmi derivanti dall'introduzione della presente legge sono reinvestiti nei servizi per il diritto allo studio universitario.

Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, dovendosi provvedere all'adempimento dei compiti derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

TITOLO I
PRINCIPI E OBIETTIVI

Art. 1

Finalità, definizioni e destinatari

1. In attuazione degli articoli 3, 33, 34 e 117 della Costituzione e degli articoli 4 e 8 dello Statuto della Regione Campania, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali definiti a livello nazionale, la Regione disciplina gli interventi in materia del diritto allo studio universitario.
2. La Regione disciplina e promuove un sistema organico di strutture, servizi ed interventi al fine di rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale al pieno ed effettivo sviluppo delle capacità attitudinali e professionali degli studenti, con particolare riferimento ai capaci e meritevoli sprovvisti di un reddito adeguato, nel rispetto del principio del pluralismo istituzionale.
3. I destinatari della presente legge sono:
 - a) gli studenti iscritti ai corsi di studio delle università statali e non statali che rilasciano titoli aventi valore legale ed aventi sede nella Regione, ad eccezione delle università telematiche istituite ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2013));
 - b) gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché gli studenti iscritti agli altri corsi di cui al comma 4.
4. Ai fini della presente legge si intende:
 - a) per "università", le università e gli istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti aventi sede nella Regione Campania, ad esclusione delle università telematiche istituite ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge 289/2002;
 - b) per "istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica", le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati);
 - c) per "corsi", i corsi di istruzione superiore e di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente, dall'articolo 3 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509) e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.508), attivati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché i corsi attivati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 8,



GG/AG



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38 (Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n.697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n.127) a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea, conseguiti presso le università.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 2
Compiti della Regione

1. La Regione svolge le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di direttiva, vigilanza e controllo in materia di diritto allo studio universitario.
2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1:
 - a) elabora, tenuto conto delle proposte formulate dalle ADISUC di cui all'articolo 3, ed approva il piano regionale annuale degli interventi, delle attività e dei servizi di cui all'articolo 12 della presente legge individuando le risorse disponibili;
 - b) individua gli standard minimi di qualità dei servizi abitativi e di ristorazione e le modalità di accesso ai servizi del sistema regionale;
 - c) favorisce e coordina lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità e della quantità dei servizi per il diritto allo studio universitario per garantirne il più elevato livello di omogeneità;
 - d) vigila sull'attività delle ADISUC anche per assicurare il pieno rispetto del contratto di servizio dello studente di cui all'articolo 9, ed esercita, in caso di inadempienza da parte delle ADISUC, i poteri sostitutivi ai sensi della normativa vigente ovvero i poteri previsti dall'articolo 5, comma 11;
 - e) semplifica e migliora le procedure per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione dei contributi e dei benefici per garantire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico;
 - f) sviluppa sinergie con le università per la realizzazione di protocolli di informazione ed orientamento per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati e dei laureati;
 - g) sovrintende e vigila affinché vi sia la compatibilità di strumenti e l'omogeneità di acquisizione e trattamento dei dati propri dei sistemi informatici delle università e delle ADISUC di cui all'articolo 3;
 - h) attiva un sistema di monitoraggio della vita universitaria degli studenti, nonché dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e dei benefici offerti a sostegno del diritto agli studi universitari, mediante l'istituzione di un sistema informativo e statistico;
 - i) promuove e realizza i convegni, i seminari, le ricerche e le indagini demoscopiche sul diritto allo studio universitario;
 - l) elabora una relazione annuale sullo stato di esecuzione della legge da sottoporre alla valutazione del Consiglio regionale;
 - m) verifica i risultati complessivi della gestione.
3. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, che vi provvede entro novanta giorni dal ricevimento, le deliberazioni delle ADISUC concernenti:
 - a) il bilancio di previsione con allegato il piano di attività annuale;
 - b) l'assestamento e le variazioni del bilancio di previsione;
 - c) il rendiconto generale;
 - d) le determinazioni relative alla pianta organica;
 - e) l'alienazione e l'acquisto di immobili.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

4. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, richiede l'acquisizione di atti e di documenti, dispone le verifiche e le ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle ADISUC ed in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi delle ADISUC, previa diffida a provvedere, esercita il potere sostitutivo tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta.
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere f, g), h), i) è istituito un fondo di accantonamento, non superiore al 2 per cento delle disponibilità previste per l'anno finanziario di riferimento, sul corrispondente appostamento in bilancio delle risorse previste per il diritto allo studio universitario.
6. La Regione promuove e sostiene la collaborazione delle ADISUC con le istituzioni pubbliche e private, le associazioni e le fondazioni per assicurare l'adesione al principio della sussidiarietà orizzontale.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 3

Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario della Campania (AADISUC)

1. Per migliorare e rendere più efficaci le misure di sostegno per il diritto allo studio, coniugandole con le esigenze di economicità, di efficienza, e di efficacia nella gestione dei servizi e benefici per gli studenti, sono istituite:

a) l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania 1 (di seguito ADISUC1), con sede legale e amministrativa a Napoli, per i servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Napoli;

b) l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania 2 (di seguito ADISUC2) con sede legale e amministrativa a Salerno, per i servizi e i benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

2. Le AADISUC si avvalgono di sedi operative per l'erogazione dei servizi nelle province in cui hanno sede legale le istituzioni universitarie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e sono dotate di personalità giuridica, di autonomia patrimoniale e organizzativa. Il loro funzionamento è disciplinato, oltre che dalla presente legge, dagli statuti delle AADISUC approvati dai rispettivi Consigli di amministrazione.

3. Le AADISUC assicurano la realizzazione in ambito regionale degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati nell'articolo 8.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 4
Organi delle AADISUC

1. Sono organi di ciascuna ADISUC:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori legali dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Comitato regionale di coordinamento delle Università della Campania (di seguito CUR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della l. 15 marzo 1997, n.59) ha la rappresentanza legale dell'ADISUC, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione fissandone l'ordine del giorno, assicura l'esecuzione delle delibere del CdA e vigila sull'andamento della gestione demandata alla dirigenza secondo i principi di separazione del potere di indirizzo e di gestione, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 5
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) di ciascuna ADISUC è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e si compone:
 - a) del Presidente di cui all'articolo 4, comma 2;
 - b) di due rappresentanti dell'Università eletti dal CUR di cui al DPR 25/1998;
 - c) di due rappresentanti degli studenti eletti, in concomitanza con le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra tutti gli studenti di cui all'articolo 1, secondo il metodo proporzionale D'Hondt, assegnando i seggi disponibili in base ai risultati in ordine decrescente.
2. I componenti del CdA restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo CdA. Ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, gli altri componenti devono essere in possesso del titolo di studio della laurea magistrale o titolo equipollente, e di specifici requisiti di professionalità e di competenza, maturati nell'ambito dell'amministrazione pubblica e del diritto allo studio.
3. Tutti i componenti del CdA che, a vario titolo, assumono la carica successivamente all'iniziale costituzione dell'organo, restano in carica fino alla naturale scadenza, ovvero decadenza o scioglimento anticipato, del periodo per il quale il CdA è stato nominato.
4. Il Presidente della Giunta regionale nomina il CdA a seguito della designazione dei componenti previsti.
5. Per i componenti del CdA non è previsto alcun compenso, indennità o gettone di presenza, ad eccezione del Presidente cui è corrisposto un assegno mensile pari al 10 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali. E' riconosciuto, in ogni caso, il rimborso delle spese di trasporto sostenute, debitamente rendicontate, per il raggiungimento della sede di svolgimento del CdA.
6. Il CdA esercita le funzioni di direzione politico-amministrativa dell'ADISUC nel rispetto dei principi di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 165/2001, e vigila sulla rispondenza delle attività agli obiettivi programmati e agli indirizzi stabiliti dalla Regione. Il CdA elegge tra i suoi componenti, il Vice Presidente nella prima seduta utile ed approva:
 - a) lo statuto dell'ADISUC;
 - b) il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, con le relative variazioni;
 - c) il rendiconto generale e un rendiconto sociale delle proprie attività;
 - d) i piani di attività annuali e pluriennali in conformità alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione;
 - e) il contratto di servizio con gli studenti;
 - f) i bandi di concorso per l'assegnazione dei servizi e dei benefici;
 - g) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi;
 - h) il regolamento del personale con la relativa pianta organica;
 - i) le direttive e i criteri relativi alla gestione dell'attività contrattuale;
 - l) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale;





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

- m) le modalità di partecipazione ad attività consorziate per le iniziative, le funzioni ed i compiti comuni all'ADISUC.
7. Il CdA è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e, salvo quanto previsto al comma 10, delibera a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
8. Le funzioni di segretario del CdA sono svolte dal direttore generale che redige i verbali delle sedute.
9. Il CdA si riunisce ogni volta che il Presidente ne ravvisa la necessità o quando almeno tre consiglieri ne fanno espressa richiesta scritta. Le convocazioni del CdA contenenti l'ordine del giorno sono effettuate a mezzo posta elettronica, di cui si dotano i singoli consiglieri e pubblicate sul sito istituzionale dell'ADISUC, almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di motivata urgenza, con ventiquattro ore di preavviso. I componenti non prendono parte alle deliberazioni che li riguardino personalmente o riguardino i loro parenti ed affini entro il quarto grado. Alle riunioni del CdA non partecipano soggetti estranei alla materia trattata o esterni all'ADISUC, salva specifica autorizzazione del CdA stesso che ne dà atto nel verbale di riunione, indicando il soggetto richiedente la partecipazione, nonché la specifica motivazione.
10. Le deliberazioni concernenti il regolamento del personale e le relative modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.
11. Il CdA è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione, in caso di persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti, nonché di accertata violazione del contratto di servizio con lo studente. Con il medesimo provvedimento è nominato un Commissario per la gestione straordinaria dell'ADISUC che resta in carica fino alla ricostituzione del CdA che ha luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento.
12. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, provvede a nominare un commissario ad acta per l'adozione di specifici atti per i quali è stata accertata l'inerzia del CdA a provvedere nei termini assegnati.
13. In caso di dimissioni, decadenza o revoca per qualunque causa, i componenti del CdA sono sostituiti con atto dell'organismo di cui erano espressione.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 6
Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale è conferito ad esperti dotati di elevata e particolare professionalità, selezionati, mediante procedura ad evidenza pubblica, tra laureati magistrali o equipollenti, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale di tipo dirigenziale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è di natura subordinata, a tempo pieno ed esclusivo, ed è esercitato nel rispetto dei principi di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 165/2001 e nel rispetto della normativa vigente, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e conseguenti delibere della giunta regionale per i dirigenti regionali di pari livello, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile per una sola volta. L'incarico di direttore generale è conferito dal CdA dell'ADISUC di riferimento che ne determina anche il trattamento giuridico ed economico nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso il trattamento economico onnicomprensivo, ivi comprese le indennità di funzione e di risultato, non può essere superiore a quello spettante al direttore generale della Giunta regionale. All'incarico di direttore generale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Se l'incarico è conferito ad un dirigente di ruolo presso le amministrazioni pubbliche, per la durata dell'incarico lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
3. Il direttore generale, in conformità al principio della separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 165/2001, sovrintende alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il direttore generale è esclusivamente e personalmente responsabile della gestione e dei risultati, formula le proposte degli atti di competenza del CdA, dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.
4. Il direttore generale è rimosso dall'incarico nei casi previsti dal contratto individuale di lavoro nonché nel caso di gravi inadempimenti o di gravi violazioni di leggi e nei casi in cui il risultato della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal CdA. Il provvedimento è adottato dal CdA, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le deduzioni.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 7
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti sorteggiati, assicurando la rappresentanza di genere, tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 39/2010 ed è nominato dal Consiglio regionale, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) e successive modifiche. I revisori restano in carica per la stessa durata del CdA, anche se nominati successivamente alla data di insediamento del CdA. In caso di decadenza o scioglimento anticipato dello stesso CdA, il Collegio resta in carica fino all'originaria scadenza naturale dello stesso.
2. Il Presidente provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.
3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ADISUC. Esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e sue variazioni, sul rendiconto generale, accerta la regolare tenuta contabile dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e riferisce per i singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al CdA che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al collegio stesso. Se il Collegio ritenga di ribadire le osservazioni iniziali, trasmette l'atto osservato alla giunta regionale per i provvedimenti che questa ritiene di adottare nell'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sancito dallo Statuto della Regione Campania e dall'articolo 2 della presente legge.
4. Al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio è corrisposto esclusivamente l'onorario di cui agli articoli 37 e 38 del decreto del Ministero della Giustizia 2 settembre 2010, n.169 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) e non si applicano le maggiorazioni di cui all'articolo 38, comma 2. Al Presidente del Collegio non si applica la maggiorazione del compenso prevista dall'articolo 37, comma 5, del DM 169/2010. Il Presidente e gli altri componenti del Collegio, oltre quanto stabilito dal presente comma, non percepiscono altri compensi o indennità comunque denominati, in ragione della carica e dell'attività svolta e non può essere riconosciuto loro alcun rimborso spese.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

TITOLO III
DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art. 8

Tipologia dei servizi, azioni di controllo e sanzioni

1. Il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge trova attuazione attraverso i seguenti servizi e benefici, comprensivi di quelli erogati agli studenti in possesso di specifici requisiti di reddito e di merito:

- a) le borse di studio;
- b) il servizio abitativo;
- c) i prestiti d'onore;
- d) il servizio di ristorazione;
- e) il servizio di informazione ed orientamento al lavoro;
- f) il servizio di agevolazione del trasporto pubblico;
- g) il servizio di promozione culturale, ricreativo, multimediale e delle attività sportive;
- h) il servizio di assistenza sanitaria;
- i) gli interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità;
- j) l'attività part-time e servizio di banche dati per promozione diritto allo studio;
- k) l'accesso alla cultura;
- l) i servizi per la mobilità internazionale;
- m) ogni altro servizio atto a realizzare il diritto allo studio universitario compatibile con la normativa prevista dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), nonché dalla disciplina attuativa, e con la programmazione regionale.

2. Le AADISUC possono realizzare programmi comuni con gli enti locali per coordinare le attività a favore degli studenti con i servizi comunali e provinciali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile. La convenzione che disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a carico di ciascuna parte, fermo restando che le AADISUC sostengono esclusivamente gli oneri relativi alle proprie finalità istituzionali.

3. I servizi ed i benefici di cui al comma 1 sono disciplinati con apposito regolamento.

4. Le AADISUC esercitano la funzione di accertamento e controllo sulla veridicità delle domande per l'accesso ai servizi direttamente e d'intesa con le strutture dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, previa la stipula di apposita convenzione, nel rispetto delle previsioni e della disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 68/2012.

5. In caso di dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Decreto convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), nonché dalle norme penali per i fatti



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)


costituenti reato, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 68/2012.

6. Nel caso di mancata restituzione di quanto indebitamente percepito in danaro e servizi, le AADISUC provvedono ad avviare ogni utile azione per il recupero delle somme e gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori che maturano a far data dalla scadenza fissata da ciascuna ADISUC per la restituzione, oltre le spese, dei diritti e degli onorari liquidati dall'autorità giudiziaria.

7. Le AADISUC trasmettono alla Regione, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia della presente legge che deve contenere i dati e le informazioni in ordine:

- a) alle iniziative attuate per il sostegno al diritto allo studio;
- b) allo stato di attuazione dei servizi previsti dalla presente legge;
- c) all'ammontare delle risorse ed il finanziamento delle borse di studio e dei prestiti d'onore previsti dalla legge;
- d) alle modalità di attuazione e di rispetto del contratto di servizio di cui all'articolo 9.

8. Il mancato invio della relazione di cui al comma 7 comporta l'applicazione dell'articolo 5, comma 12.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 9

Contratto di servizio e Garante dello studente

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, predispone un apposito schema di contratto di servizio, recepito dall'ADISUC, con il quale quest'ultima si impegna a garantire, con efficacia ed efficienza, la tempistica, la continuità e gli standard qualitativi nell'erogazione dei servizi di cui alla presente legge, salvaguardando il diritto allo studio dello studente.
2. Con la medesima delibera di cui al comma 1, è individuato, all'interno della struttura amministrativa competente della Regione, il dirigente abilitato a verificare il rispetto del contratto di servizio.
3. Entro sessanta giorni dall'insediamento, il CdA di ciascuna ADISUC nomina, nell'ambito del personale dirigenziale della propria struttura amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, il Garante dello studente per assicurare il rispetto del contratto di servizio. Ciascuna ADISUC pubblica sul proprio sito internet istituzionale, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, il contratto di servizio con la tempistica dell'erogazione dei servizi ed il nome del Garante dello studente.
4. Le università sono tenute ad informare gli studenti del contenuto del contratto di servizio. Lo studente, all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio, sottoscrive il contratto di servizio.
5. Il mancato rispetto dei termini del contratto di servizio comporta l'applicazione dell'articolo 5, comma 11.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 10

Consulta permanente Studenti-Regione

1. Per garantire il confronto, il dialogo e la partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema di interventi e dei servizi di cui alla presente legge, è istituita la Consulta permanente Studenti-Regione (di seguito Consulta).

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Regione o dall'assessore delegato ed è composta:

- a) dai rappresentati degli studenti eletti nei Senati accademici delle università campane aderenti alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), e dai corrispondenti organi di rappresentanza studentesca delle Istituzioni di alta cultura della Campania, di cui all'articolo 1, della legge 508/1999;
- b) dai rappresentanti degli studenti eletti nel CdA delle AADISUC;
- c) dai presidenti delle AADISUC e dai garanti degli studenti delle AADISUC;
- d) dai rettori delle università della Campania aderenti alla CRUI, o loro delegati;
- e) da un rappresentante dei dottorandi iscritti alle scuole di dottorato istituite presso gli atenei di riferimento. I rappresentanti sono eletti con metodo proporzionale in ciascuno degli atenei in concomitanza con le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di funzionamento, i compiti e la durata della Consulta. La Consulta svolge le funzioni di monitoraggio dell'attuazione del contratto di servizio di cui all'articolo 9 e verifica gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge anche per elaborare le proposte, gli studi e le ricerche per rendere più effettivo il diritto allo studio universitario. La struttura amministrativa competente assicura senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e a valere sulle risorse umane già in essere, il supporto tecnico per il funzionamento della Consulta.

4. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno e per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese, salvo il rimborso delle spese di trasporto sostenute per il raggiungimento della sede di svolgimento della riunione per i soli rappresentanti degli studenti. Agli oneri derivanti dal presente comma per un importo pari ad euro 1.000,00, per ciascuno anno degli anni 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio regionale 2016-2018.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRIBUTARIE

Art. 11
Incompatibilità e misure sul personale

1. Il Presidente o i componenti dei CdA nonché il Presidente o i componenti del Collegio dei revisori contabili non possono trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dalla normativa nazionale e regionale vigenti in materia.
2. Il CdA di ciascuna ADISUC, entro tre mesi dalla prima seduta consiliare, trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, la proposta di dotazione organica, suddivisa per categorie funzionali e profili professionali, prevedendo contestualmente la relativa copertura finanziaria tenendo conto dei vincoli di bilancio e del rispetto del patto di stabilità.
3. Al personale delle AADISUC si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta regionale. Le norme dei contratti collettivi di lavoro ed i principi contenuti nei contratti decentrati si applicano immediatamente al personale delle AADISUC, mediante atti deliberativi del CdA che autorizza la stipula dei relativi contratti decentrati. Le AADISUC, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 165/2001, possono avvalersi, nei limiti numerici e funzionali delle proprie piante organiche e per i fini di cui alla presente legge, di personale delle università di riferimento.
4. Quando la gestione di alcuni interventi è affidata direttamente alle università, queste possono, nel rispetto della vigente normativa in tema di personale, utilizzare il personale delle AADISUC, previa intesa, rimborsando alle singole AADISUC gli oneri relativi al trattamento economico del personale messo a disposizione.
5. Il regolamento del personale, con annessa pianta organica, è approvato dal CdA, entro centocinquanta giorni dalla prima seduta dello stesso e dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione del CdA. La Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta in caso di mancata approvazione da parte del CdA entro il termine di cui al presente comma.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 12

Patrimonio, programmazione e bilancio

1. Le AADISUC dispongono dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:
 - a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;
 - b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;
 - c) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
 - d) rendite e proventi derivanti a operazioni sui beni patrimoniali;
 - e) proventi derivanti da servizi forniti e lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
 - f) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali, per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
 - g) beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, già destinati all'attuazione del diritto allo studio universitario;
 - h) entrate derivanti dalla tassa di cui all'articolo 13.
2. I diritti, gli oneri e gli adempimenti demandati alla Regione dall'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n.390 (Norme sul diritto agli studi universitari) e dal decreto legislativo 68/2012, nonché della disciplina attuativa, sono attribuiti alle AADISUC.
3. Per la realizzazione degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, la Giunta regionale concede in comodato alle AADISUC altri beni immobili. Nell'ambito della propria attività le AADISUC possono proporre alla Giunta regionale una migliore utilizzazione dei beni di cui al comma 1 mediante operazioni di project financing o permuta per valorizzare gli stessi ed offrire migliori opportunità agli studenti.
4. L'esercizio finanziario delle AADISUC coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione delle AADISUC, predisposto secondo le norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, è adottato dai CdA, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce ed è presentato a cura del Presidente della Giunta regionale, nei modi e nei termini fissati dall'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76) e approvato unitamente alla legge di bilancio della Regione. Il rendiconto generale delle AADISUC, predisposto con le modalità di cui al decreto legislativo 118/2011, è adottato dai CdA entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce ed è approvato unitamente al rendiconto generale della Regione. Il rendiconto sociale di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c, è redatto secondo i principali standard nazionali.
5. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare permanente competente per materia, approva entro il mese di maggio la programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario. Il parere della Commissione si intende acquisito trascorsi trenta giorni dalla formale richiesta.



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

6. La programmazione annuale regola i servizi di cui all'articolo 8 e ne individua gli standard qualitativi minimi ai quali le AADISUC si conformano.
7. La Giunta regionale assegna alle AADISUC e alle università convenzionate le risorse finanziarie per le spese di gestione e di investimento secondo quanto previsto nel piano annuale.
8. Sono attivati, in attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e del decreto legislativo 68/2012, nell'ambito degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica, programmi pluriennali relativi alle esigenze abitative degli studenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 8, della legge 14 novembre 2000, n.338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), riservando a tale scopo una quota percentuale di finanziamenti disponibili.
9. Il piano annuale è approvato dalla Giunta regionale.
10. Per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle AADISUC si applica la normativa statale e regionale vigenti in materia.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 13
Disposizioni tributarie

1. La tassa regionale, istituita con legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituisce tributo proprio della Regione Campania.
2. I proventi della tassa di cui al comma 1 non possono essere utilizzati dalla Regione e dalle AADISUC per finalità diverse dalle borse di studio e dai servizi direttamente erogati a favore degli studenti. Sul sito di ogni singola ADISUC sono pubblicate annualmente le entrate e le uscite relative alla tassa regionale di cui al comma 1.
3. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale nella Regione Campania nonché per l'iscrizione agli istituti di cui alla legge 508/1999, destinatari degli interventi regionali del diritto allo studio universitario, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1.
4. L'importo della tassa di cui al comma 1 è regolamentato dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 68/2012. La ripartizione in tre fasce della tassa, ai sensi del decreto legislativo 68/2012, viene attuata a seguito dell'attivazione di un tavolo tecnico tra gli uffici della Regione ed i rappresentanti delle università e degli studenti, nella medesima proporzione valida per la composizione del CdA, designati dai singoli atenei. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alle tesorerie delle AADISUC in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio, contestualmente al pagamento della prima rata delle tasse universitarie ed è rimborsata ai beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti in attuazione del decreto legislativo 68/2012 nonché della disciplina attuativa. La tassa è rimborsata agli studenti risultati idonei nelle graduatorie formulate dalle AADISUC per l'ottenimento dei benefici relativi alle borse di studio.
5. La tassa prevista dall'articolo 190, comma 1 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale provvisti di titolo in quanto accademico conseguito in una università avente sede in Regione Campania, costituisce tributo proprio della Regione Campania, a norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), per l'incremento delle risorse finalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario. L'ammontare della tassa è di euro 104,00.
6. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 1 non può essere utilizzato dalla Regione e dalle AADISUC per finalità diverse dalle borse di studio e dai servizi direttamente erogati a favore degli studenti. Sul sito di ogni singola ADISUC sono pubblicate annualmente le entrate e le uscite relative al gettito derivante dalla tassa regionale di cui al comma 1.
7. Se il tavolo di cui al comma 4 non provvede alla rideterminazione dell'importo della tassa per il diritto allo studio ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della legge 549/1995, la Giunta regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, stabilisce con propria deliberazione



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

la predetta rideterminazione, indicando il limite massimo dell'indicatore di situazione economica equivalente per l'attribuzione delle borse di studio nel rispetto della normativa nazionale.

8. La tassa di cui al comma 5 è corrisposta con versamento su apposito conto corrente postale, intestato alla Regione Campania con la causale "Tassa (contributo) a favore della Regione Campania per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale". Il pagamento della tassa è dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero per le professioni per le quali non si dà luogo al rilascio del titolo all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

9. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono riscossi e gestiti dalle ADISUC e iscritti nel bilancio delle stesse AADISUC, nel rispetto delle norme sull'armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al decreto legislativo 118/2011. I proventi delle tasse di cui al comma 5 sono iscritti nel bilancio regionale. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi e ai ricorsi amministrativi, relativi ai tributi di cui ai commi 1 e 5, si applicano le norme previste alla legge regionale 19 gennaio 1984, n.3 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 14
Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario, a risorse invariate rispetto allo stanziamento 2016, per le spese di funzionamento e del personale, con le risorse regionali di cui alla Missione 4, Programma 4, Titolo 1 del bilancio regionale vigente per il 2016, per gli anni successivi si provvede mediante stanziamenti della legge di bilancio. Per la copertura del fabbisogno delle borse di studio e dei prestiti d'onore si provvede con le entrate della tassa di cui all'articolo 13, comma 1, con le risorse statali e regionali secondo le indicazioni del decreto legislativo 68/2012, nonché con eventuali risorse a valere sui programmi aggiuntivi.
2. Tutti i risparmi derivanti dall'introduzione della presente legge sono reinvestiti nei servizi per il diritto allo studio universitario.
3. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, e si provvede all'adempimento dei compiti derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 15

Norme transitorie, finali e di abrogazione

1. Entro il 30 giugno 2016, le università ed il CUR assicurano l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle università nel CdA delle AADISUC, di cui all'articolo 5, lettere b) e c) della presente legge. Entro il 30 luglio 2016, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i membri del CdA delle AADISUC. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 6 della presente legge, da concludersi entro novanta giorni dall'insediamento del CdA di ciascun ADISUC, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, il Direttore generale facente funzioni delle AADISUC, scelto sulla base dei requisiti di cui allo stesso articolo 6. Il CdA delle AADISUC, entro il 30 ottobre 2016, approva tutti i regolamenti di propria competenza, il piano delle attività ed il bilancio di previsione per l'anno 2017 in linea con gli indirizzi della programmazione regionale.
2. Alla data di insediamento degli organi di cui all'articolo 4 della presente legge, sono sciolte e poste in liquidazione le Aziende per il diritto allo studio universitario (ADISU), previste dalla precedente normativa regionale. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla liquidazione delle suddette ADISU, il Presidente della Giunta regionale nomina per ciascuna ADISU, con proprio decreto, il commissario liquidatore scelto tra personale appartenente ai ruoli della Regione Campania. L'incarico si intende svolto, in ragione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 165/2001 e non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva. Le procedure di liquidazione si devono concludere entro novanta giorni dalla nomina del Commissario il quale, al novantesimo giorno, cessa dal suo incarico.
3. Il personale delle disciolte ADISU con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nei ruoli del personale delle corrispondenti AADISUC con le qualifiche e le anzianità di servizio possedute alla medesima data, senza soluzione di continuità. Allo stesso personale è riconosciuto il mantenimento del trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento nell'organico dell'ADISUC.
4. Entro il termine indicato al comma 2, il commissario liquidatore provvede:
 - a) all'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente;
 - b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso eventualmente pendenti;
 - c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
 - d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'assolvimento dei compiti connessi alla soppressione degli enti.
5. Il commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle eventuali situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni.
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/1996, provvede a nominare, ove non presenti, il Collegio dei revisori dei conti per ciascuna delle sette AADISU previste dalla legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari – Adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390). I Revisori dei conti restano in carica fino all'avvenuta liquidazione delle suddette AADISU.



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

7. L'ADISUC1 subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle disciolte AADISU, aventi sede legale nella provincia di Napoli, con esclusione di quelli relativi al personale a tempo determinato.
8. L'ADISUC2 subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle disciolte AADISU, aventi sede legale nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, con esclusione di quelli relativi al personale a tempo determinato.
9. Dall'entrata in vigore della presente legge, cessano tutti i contratti di collaborazione, consulenza, libero professionali nonché gli incarichi dirigenziali esterni di ciascuna ADISU, fatta eccezione per i direttori amministrativi di ciascuna di esse che restano in carica fino al termine del commissariamento.
10. Le AADISUC adottano per il personale in esubero gli opportuni provvedimenti in conformità della vigente normativa.
11. Per l'esercizio 2016 gli oneri derivanti dalla costituzione delle AADISUC gravano, in misura proporzionale al numero degli iscritti, sul bilancio delle relative AADISU. Le sette AADISU autorizzano le proprie spese, fino alla conclusione del processo di liquidazione, attraverso il bilancio 2016 per i dodicesimi corrispondenti.
12. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate la legge regionale 21/2002 e successive modifiche ed i commi da 18 a 24 della legge regionale 7 agosto 2014, n.16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2014).





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 16
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.



IL PRESIDENTE
Avv. Tommaso Amabile -